

Condizioni generali di contratto

Spa Therme Blumau Betriebs GmbH

Spa Therme Blumau Betriebs GmbH

A-8283 Bad Blumau 100

Tel.: (+)43 (0)3383 5100 - 0

Fax: (+)43 (0)3383 5100 - 808

E-Mail: [spa.blumau\(at\)rogner.com](mailto:spa.blumau(at)rogner.com)

Versione linguistica prevalente

I presenti documenti di carattere giuridico sono redatti in lingua tedesca. Le versioni italiane sono fornite esclusivamente per facilitarne la comprensione. In caso di discrepanze o contraddizioni tra la versione tedesca e qualsiasi traduzione, prevarrà esclusivamente la versione tedesca.

§ 1 Ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano i diritti e gli obblighi reciproci tra l'Albergatore e l'Ospite.

1.2 Le presenti Condizioni Generali non pregiudicano il diritto di concludere accordi speciali. Qualora un accordo speciale stipulato con l'Ospite sia in contrasto con le presenti Condizioni Generali di Contratto, tale accordo speciale prevale sulle presenti Condizioni Generali di Contratto. Le disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto non interessate dall'accordo speciale rimangono pienamente valide ed efficaci.

§ 2 Definizioni

2.1 Definizioni:

“Albergatore”: persona fisica o giuridica che offre alloggio agli Ospiti dietro pagamento di un corrispettivo.

“Ospite”: persona fisica che usufruisce dell'alloggio. L'Ospite è generalmente anche la Parte contraente. Sono considerati Ospiti anche coloro che accompagnano la Parte contraente, quali, ad esempio, familiari, amici, ecc.

“Parte contraente”: persona fisica o giuridica, residente in Austria o all'estero, che stipula in qualità di Ospite o per conto di un Ospite un Contratto alberghiero.

“Consumatore” e “Imprenditore”: i termini sono da intendersi ai sensi della Legge austriaca sulla tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz – KSchG).

“Contratto alberghiero”: il contratto stipulato tra l'Albergatore e la Parte contraente, il cui contenuto è disciplinato più dettagliatamente di seguito.

§ 3 Stipula del contratto – Acconto – Ospite individuale – Gruppo

3.1 Il Contratto alberghiero si perfeziona con l'accettazione della prenotazione della Parte contraente da parte dell'Albergatore. L'accettazione può avvenire sia oralmente sia in forma elettronica. Le dichiarazioni si considerano ricevute quando la parte cui sono destinate può prenderne conoscenza in condizioni normali e la ricezione avviene durante il normale orario di apertura o di lavoro comunicato dall'Albergatore.

3.2 L'Albergatore ha il diritto di stipulare il Contratto alberghiero, nonché il contratto relativo alla messa a disposizione di sale per eventi e/o seminari, a condizione che la Parte contraente versi un acconto. In tal caso, l'Albergatore è tenuto a informare la Parte contraente dell'acconto richiesto prima di accettare la prenotazione scritta o orale. Qualora la Parte contraente accetti l'obbligo di versare l'acconto, per iscritto o oralmente, il Contratto alberghiero si perfeziona con la ricezione da parte dell'Albergatore della dichiarazione di consenso della Parte contraente al pagamento dell'acconto.

3.3 Qualora la Parte contraente sia un Ospite individuale e la prenotazione comprenda più di 5 pernottamenti, la Parte contraente è tenuta a versare l'acconto entro e non oltre 10 giorni prima dell'inizio del soggiorno; il pagamento deve essere ricevuto dall'Albergatore entro tale termine.

Qualora la Parte contraente prenoti per un gruppo di almeno 15 persone, la Parte contraente è tenuta a versare l'acconto entro e non oltre 3 settimane prima dell'inizio del soggiorno; il pagamento deve essere ricevuto dall'Albergatore entro tale termine.

In alternativa, può essere fornita una carta di credito valida quale garanzia. Le spese relative all'operazione finanziaria, quali ad esempio le spese di bonifico, sono a carico della Parte contraente. Per le carte di credito e le carte di debito si applicano le rispettive condizioni delle società emittenti delle carte.

3.4 L'acconto costituisce un pagamento parziale del corrispettivo pattuito.

§ 4 Inizio e fine del soggiorno

4.1 Salvo che l'Albergatore abbia indicato un diverso orario di occupazione, la Parte contraente ha il diritto di occupare i locali prenotati a partire dalle ore 16.00 del giorno stabilito ("giorno di arrivo").

4.2 Qualora una camera venga occupata per la prima volta prima delle ore 06.00 del mattino, la notte precedente viene considerata come il primo pernottamento.

4.3 I locali prenotati devono essere liberati dalla Parte contraente entro le ore 11.00 del giorno della partenza. Qualora i locali non vengano liberati entro il termine previsto, l'Albergatore ha il diritto di addebitare un'ulteriore giornata.

§ 5 Recesso dal Contratto alberghiero – Onere di storno

Recesso da parte dell'Albergatore

5.1 Qualora il Contratto alberghiero preveda il pagamento di un acconto e tale acconto non venga versato dalla Parte contraente entro il termine previsto, l'Albergatore può recedere dal Contratto alberghiero senza concedere un ulteriore termine per il pagamento.

5.2 Qualora l'Ospite non si presenti entro le ore 16.00 del giorno di arrivo concordato, non sussiste alcun obbligo da parte dell'Albergatore di fornire l'alloggio, salvo che sia stato concordato un orario di arrivo successivo.

5.3 Qualora la Parte contraente abbia versato un acconto (si veda il § 3), i locali rimangono riservati fino alle ore 11.00 del giorno successivo al giorno di arrivo concordato.

In caso di pagamento anticipato per più di cinque giorni, l'obbligo dell'Albergatore di fornire l'alloggio termina alle ore 16.00 del quinto giorno, considerando il giorno di arrivo come primo giorno, salvo che l'Ospite comunichi un giorno di arrivo successivo.

5.4 Fino a un massimo di 3 mesi prima del giorno di arrivo concordato della Parte contraente, l'Albergatore può risolvere unilateralmente il Contratto alberghiero, per motivi oggettivamente giustificati, salvo diverso accordo.

Recesso da parte della Parte contraente – Onere di storno

5.5 La Parte contraente può recedere unilateralmente dal Contratto alberghiero fino a 8 settimane prima della data di arrivo concordata dell'Ospite senza dover corrispondere alcun onere di storno.

5.6 Al di fuori del termine stabilito al punto 5.5, il recesso unilaterale della Parte contraente dal Contratto alberghiero è possibile soltanto dietro pagamento dei seguenti oneri di storno:

- fino a 8 settimane prima dell'arrivo: nessun onere di storno;
- fino a 4 settimane prima dell'arrivo: 20% dell'importo della prenotazione;
- fino a 3 settimane prima dell'arrivo: 50% dell'importo della prenotazione;
- fino a 2 settimane prima dell'arrivo: 70% dell'importo della prenotazione;
- fino a 1 settimana prima dell'arrivo: 90% dell'importo della prenotazione;
- il giorno dell'arrivo: 100% dell'importo della prenotazione.

Impedimenti all'arrivo

5.7 Qualora la Parte contraente non possa raggiungere la struttura alberghiera il giorno dell'arrivo perché, a causa di circostanze straordinarie e imprevedibili, quali forti nevicate, alluvioni ecc., tutte le possibilità di arrivo siano impossibili, la Parte contraente non è tenuta a pagare il corrispettivo pattuito per i giorni dell'arrivo.

La Parte contraente è tuttavia tenuta, ove possibile, a informare senza indugio l'Albergatore del verificarsi di tale evento.

5.8 L'obbligo di pagamento del corrispettivo per il soggiorno prenotato riprende a decorrere dal momento in cui l'arrivo diventa nuovamente possibile, qualora tale possibilità si ristabilisca entro tre giorni.

5.9 I trattamenti, inclusi trattamenti di massaggio, trattamenti estetici e trattamenti terapeutici, possono essere cancellati dalla Parte contraente senza alcun onere di storno mediante dichiarazione unilaterale fino a 24 ore prima dell'orario concordato per il trattamento. Trascorso tale termine, il trattamento deve essere pagato per intero.

5.10 Le sale per eventi e/o seminari prenotate dalla Parte contraente possono essere cancellate mediante dichiarazione unilaterale, applicando per analogia le disposizioni in materia di storno di cui ai punti 5.5 e 5.6.

Le prestazioni di terzi ordinate per conto della Parte contraente, quali ad esempio particolari apparecchiature per presentazioni, catering ecc., devono essere pagate dalla Parte contraente, in caso di cancellazione, nella misura in cui l'Albergatore sia tenuto a corrispondere al relativo terzo i costi o il corrispettivo per tali prestazioni.

L'Albergatore si adopererà tuttavia per cancellare tali prestazioni di terzi presso il relativo fornitore entro 5 giorni di calendario dalla cancellazione da parte della Parte contraente.

§ 6 Sistemazione sostitutiva

Gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dalla sistemazione sostitutiva sono a carico dell'Albergatore.

§ 7 Diritti della Parte contraente

7.1 Con la stipula del Contratto alberghiero, la Parte contraente acquisisce il diritto di usufruire regolarmente dei locali prenotati, delle strutture della struttura alberghiera normalmente accessibili agli Ospiti senza particolari condizioni, nonché dei servizi abitualmente prestati.

7.2 La Parte contraente è tenuta a esercitare i propri diritti nel rispetto dell'eventuale regolamento delle terme e delle piscine e delle disposizioni di sicurezza, nonché delle disposizioni comunicate dall'Ospite/Albergatore attraverso la documentazione informativa e gli avvisi vigenti.

Il regolamento dell'area balneare costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Contratto. L'ospite si impegna a rispettare le norme di sicurezza e di utilizzo ivi stabilite.

Il regolamento dettagliato e giuridicamente vincolante dell'operatore della struttura ricettiva, applicabile all'intera area balneare, termale e sauna, è consultabile in qualsiasi momento dalla parte contraente al seguente link:

<https://www.blumau.com/regolamento-balneare>

§ 8 Obblighi della Parte contraente

8.1 Salvo diverso metodo di pagamento concordato contrattualmente, al momento del check-in la Parte contraente è tenuta a presentare una carta di credito valida, che funge da garanzia per il pagamento.

In alternativa, la Parte contraente può effettuare prima dell'arrivo un pagamento anticipato mediante bonifico bancario per l'importo stabilito dall'Albergatore.

8.2 L'Albergatore non è tenuto a concedere rimborsi o riduzioni per prestazioni concordate ma non usufruite dalla Parte contraente.

8.3 La sublocazione o la concessione in sublocazione a terzi delle camere messe a disposizione, nonché l'utilizzo delle stesse per scopi diversi dall'alloggio, richiedono il previo consenso scritto dell'Albergatore.

8.4 La Parte contraente è tenuta a pagare, al più tardi entro il giorno della partenza, il corrispettivo pattuito, maggiorato degli eventuali importi aggiuntivi derivanti da prestazioni o servizi separati usufruiti dalla Parte contraente e/o dagli Ospiti che la accompagnano, oltre all'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge.

I pagamenti possono essere effettuati in contanti, mediante Maestro (carta Bancomat) oppure mediante le seguenti carte di credito: American Express, Mastercard, Diners Club, VISA e V Pay.

I buoni e i voucher emessi o accettati dall'Albergatore sono equiparati al pagamento in contanti.

L'utilizzo dei buoni my rognér® (<https://myrognér.com>) deve essere comunicato al momento dell'arrivo. Si applicano inoltre le condizioni di utilizzo della piattaforma my rognér®.

I buoni relativi a una specifica prestazione possono essere utilizzati esclusivamente nell'ambito della prestazione definita. L'Albergatore non è tenuto a corrispondere eventuali importi residui.

8.5 L'Albergatore non è tenuto ad accettare valute estere. Qualora, in singoli casi, l'Albergatore accetti valute estere, queste vengono convertite al tasso di cambio giornaliero vigente.

La Parte contraente sostiene tutti i costi connessi, quali, a titolo esemplificativo, costi per verifiche presso società emittenti di carte di credito, commissioni di cambio, telegrammi ecc.

8.6 La Parte contraente è responsabile nei confronti dell'Albergatore per qualsiasi danno causato dalla Parte contraente stessa, dall'Ospite o da altre persone che, con la conoscenza o il consenso della Parte contraente, usufruiscano delle prestazioni dell'Albergatore.

§ 9 Diritti dell'Albergatore

9.1 Qualora la Parte contraente rifiuti di pagare il corrispettivo pattuito o sia in ritardo con il pagamento, all'Albergatore spettano il diritto legale di ritenzione ai sensi dell'art. 970c del

Codice Civile Austriaco (ABGB) e il diritto legale di pegno ai sensi dell'art. 1101 ABGB sugli effetti personali introdotti dalla Parte contraente o dall'Ospite.

Tali diritti di ritenzione e di pegno spettano all'Albergatore anche a garanzia dei propri crediti derivanti dal Contratto alberghiero, in particolare per vitto, altre spese sostenute per conto della Parte contraente ed eventuali pretese risarcitorie di qualsiasi natura.

9.2 Qualora venga richiesto il servizio in camera o un servizio in orari straordinari, vale a dire dopo le ore 20.00 e prima delle ore 06.00, la struttura alberghiera ha il diritto di applicare un corrispettivo speciale, il cui importo viene comunicato alla Parte contraente prima dell'erogazione del servizio. L'Albergatore può rifiutare tali prestazioni anche per motivi aziendali.

9.3 L'Albergatore ha il diritto di presentare in qualsiasi momento il conto o un conto parziale per le proprie prestazioni.

§ 10 Obblighi dell'Albergatore

10.1 L'Albergatore è tenuto a fornire le prestazioni concordate in misura corrispondente al proprio standard.

10.2 Le prestazioni speciali dell'Albergatore soggette a indicazione separata del prezzo e non comprese nel corrispettivo dell'alloggio devono essere pagate separatamente.

§ 11 Responsabilità dell'Albergatore per danni agli effetti personali introdotti nella struttura

11.1 L'Albergatore risponde degli effetti personali introdotti dalla Parte contraente ai sensi degli artt. 970 e seguenti del Codice Civile Austriaco (ABGB).

L'Albergatore è responsabile soltanto qualora gli effetti personali siano stati affidati all'Albergatore, ai suoi dipendenti o a persone autorizzate dall'Albergatore, oppure siano stati portati in un luogo indicato o destinato a tale scopo da tali persone.

Qualora l'Albergatore non riesca a fornire la prova contraria, esso risponde per propria colpa o per la colpa dei propri dipendenti, nonché delle persone in entrata e in uscita dalla struttura.

Ai sensi dell'art. 970, comma 1, ABGB, la responsabilità dell'Albergatore è limitata all'importo stabilito dalla Legge federale del 16 novembre 1921 sulla responsabilità degli albergatori e di altri imprenditori, nella versione vigente.

Qualora la Parte contraente o l'Ospite non ottemperi senza indugio alla richiesta dell'Albergatore di depositare i propri effetti personali in un luogo specificamente destinato alla custodia, l'Albergatore è esonerato da qualsiasi responsabilità.

L'ammontare dell'eventuale responsabilità dell'Albergatore è in ogni caso limitato al massimo all'importo della somma assicurata dalla relativa assicurazione di responsabilità civile dell'Albergatore.

L'eventuale concorso di colpa della Parte contraente o dell'Ospite deve essere tenuto in considerazione.

11.2 Per oggetti di valore, denaro e titoli, l'Albergatore risponde esclusivamente fino all'importo attualmente previsto di EUR 550,00. L'Albergatore risponde per un danno eccedente tale importo soltanto qualora abbia accettato tali oggetti in custodia conoscendone la natura oppure qualora il danno sia stato causato dall'Albergatore stesso o da uno dei suoi dipendenti. La limitazione della responsabilità prevista al punto 12.1 si applica per analogia.

11.3 L'Albergatore può rifiutare la custodia di oggetti di valore, denaro e titoli qualora si tratti di beni di valore significativamente superiore a quelli che gli Ospiti della relativa struttura alberghiera normalmente affidano in custodia.

11.4 Utilizzo del garage

L'Albergatore non risponde inoltre dei danni causati direttamente o indirettamente da forza maggiore.

La Parte contraente è tenuta a mettere in sicurezza e chiudere correttamente il veicolo parcheggiato nel garage e a lasciare quindi il garage senza indugio.

Eventuali danni alle strutture del garage o ad altri veicoli causati dalla Parte contraente devono essere comunicati senza indugio e prima dell'uscita dal garage all'Albergatore. Lo stesso vale per eventuali danni riscontrati sul proprio veicolo.

Il veicolo deve essere parcheggiato all'interno degli spazi appositamente contrassegnati in modo tale da non ostacolare terzi e da non utilizzare abusivamente spazi destinati ad altri scopi, quali parcheggi per persone con disabilità o altri posti auto riservati.

Qualora:

- un veicolo venga parcheggiato in modo da ostacolare il traffico, in particolare qualora, ai sensi del Codice della strada austriaco (StVO), ne sarebbe giustificata la rimozione;
- un veicolo venga parcheggiato interamente al di fuori di uno spazio di parcheggio contrassegnato;
- un veicolo occupi più di uno spazio di parcheggio contrassegnato;

L'Albergatore ha il diritto di spostare il veicolo in uno spazio di parcheggio regolare, eventualmente di metterlo in sicurezza in modo tale che la Parte contraente non possa più allontanarlo senza l'intervento dell'Albergatore, nonché di addebitare alla Parte contraente i costi derivanti da tali operazioni.

§ 12 Limitazioni della responsabilità

12.1 Qualora la Parte contraente sia un Imprenditore, è esclusa la responsabilità dell'Albergatore per colpa lieve e per mera colpa grave.

In tal caso, l'onere della prova circa la sussistenza della colpa incombe alla Parte contraente.

Non vengono risarciti danni conseguenti, danni immateriali o indiretti, nonché il mancato guadagno.

In ogni caso, il danno risarcibile è limitato all'ammontare dell'interesse di affidamento.

§ 13 Animali domestici

13.1 Gli animali possono essere portati presso la struttura alberghiera soltanto previa autorizzazione dell'Albergatore e, se previsto, dietro pagamento di un apposito corrispettivo.

13.2 La Parte contraente che porta con sé un animale è tenuta, durante il soggiorno, a custodire e sorvegliare adeguatamente l'animale oppure a farlo custodire e sorvegliare, a proprie spese, da terzi idonei.

13.3 La Parte contraente e/o l'Ospite che porta con sé un animale deve disporre di un'adeguata assicurazione di responsabilità civile per animali e/o di un'assicurazione di responsabilità civile privata che copra anche eventuali danni causati dall'animale. Su richiesta dell'Albergatore deve essere fornita la prova dell'esistenza della relativa copertura assicurativa.

13.4 La Parte contraente e/o il suo assicuratore rispondono in solido nei confronti dell'Albergatore dei danni causati dagli animali introdotti nella struttura. Il danno comprende in particolare anche gli eventuali risarcimenti che l'Albergatore è tenuto a corrispondere a terzi.

13.5 Gli animali non sono ammessi nei saloni, nei locali comuni, nelle sale ristorante e nelle aree wellness. L'accesso è consentito esclusivamente agli ambienti accessibili agli animali, come indicato in loco.

§ 14 Proroga del soggiorno

14.1 La Parte contraente non ha alcun diritto alla proroga del soggiorno. Qualora la Parte contraente comunichi tempestivamente il proprio desiderio di prolungare il soggiorno, l'Albergatore può acconsentire alla proroga del Contratto alberghiero.

Lo stesso vale per la proroga di un Day Use (camera giornaliera dalle ore 11.00 alle ore 21.00). L'Albergatore non è tuttavia tenuto ad accettare tale proroga.

14.2 Qualora la Parte contraente non possa lasciare la struttura alberghiera il giorno della partenza perché, a causa di circostanze straordinarie e imprevedibili, quali forti nevicate, alluvioni ecc., tutte le possibilità di partenza siano bloccate o inutilizzabili, il Contratto alberghiero viene automaticamente prorogato per la durata dell'impossibilità di partire.

Una riduzione del corrispettivo per tale periodo è eventualmente possibile soltanto qualora, a causa delle straordinarie condizioni meteorologiche, la Parte contraente non possa usufruire integralmente delle prestazioni offerte dalla struttura alberghiera.

L'Albergatore ha il diritto di richiedere almeno il corrispettivo normalmente applicato nella bassa stagione.

§ 15 Conclusione del Contratto alberghiero – Risoluzione anticipata

15.1 Qualora il Contratto alberghiero sia stato stipulato per un periodo determinato, esso termina allo scadere di tale periodo.

15.2 In caso di morte dell'Ospite, il Contratto alberghiero con l'Albergatore termina.

15.3 Qualora il Contratto alberghiero sia stato stipulato per un periodo indeterminato, le parti contraenti possono risolvere il contratto entro le ore 11.00 del terzo giorno precedente la data prevista per la cessazione del contratto.

15.4 L'Albergatore ha il diritto di risolvere il Contratto alberghiero con effetto immediato per giusta causa, in particolare qualora la Parte contraente e/o l'Ospite:

a) faccia un uso gravemente pregiudizievole dei locali oppure, mediante un comportamento sconsiderato, offensivo o comunque gravemente sveniente, renda intollerabile la convivenza con gli altri Ospiti, con il proprietario, con i suoi dipendenti o con terzi che soggiornano nella struttura alberghiera, oppure commetta nei confronti di tali persone un atto punibile contro il patrimonio, la moralità o l'incolumità fisica;

b) sia affetto da una malattia contagiosa o da una malattia la cui durata si protragga oltre il periodo di soggiorno, oppure necessiti altrimenti di assistenza;

c) non paghi le fatture presentate alla scadenza entro un termine ragionevole concesso per il pagamento (3 giorni).

15.5 Qualora l'adempimento del contratto diventi impossibile a causa di un evento qualificabile come forza maggiore, quali calamità naturali, scioperi, serrate, provvedimenti delle autorità ecc., l'Albergatore può risolvere il Contratto alberghiero in qualsiasi momento senza osservare alcun termine di preavviso, salvo che il contratto sia già da considerarsi risolto per legge oppure che l'Albergatore sia già esonerato dall'obbligo di fornire l'alloggio.

Sono escluse eventuali pretese di risarcimento danni o altre pretese della Parte contraente.

§ 16 Malattia o morte dell'Ospite

16.1 Qualora un Ospite si ammali durante il soggiorno presso la struttura alberghiera, l'Albergatore provvederà, su richiesta dell'Ospite, a organizzare l'assistenza medica.

In caso di pericolo imminente, l'Albergatore provvederà all'assistenza medica anche senza una specifica richiesta dell'Ospite, in particolare qualora ciò sia necessario e l'Ospite non sia in grado di provvedervi autonomamente.

16.2 Finché l'Ospite non sia in grado di prendere decisioni oppure non sia possibile contattare i familiari dell'Ospite, l'Albergatore provvederà, a spese dell'Ospite, a organizzare le cure mediche necessarie.

L'ambito di tali misure di assistenza termina nel momento in cui l'Ospite è nuovamente in grado di prendere decisioni oppure i familiari sono stati informati della malattia.

16.3 L'Albergatore ha nei confronti della Parte contraente e dell'Ospite o, in caso di morte, nei confronti dei loro successori legali, il diritto al rimborso, in particolare, dei seguenti costi:

- a)** spese mediche non ancora pagate, costi per il trasporto sanitario, medicinali e ausili medici;
- b)** disinfezione della camera resasi necessaria;
- c)** biancheria, biancheria da letto e attrezzature del letto divenute inutilizzabili oppure, in alternativa, costi per la disinfezione o la pulizia approfondita di tali beni;
- d)** ripristino di pareti, arredi, tappeti ecc., qualora siano stati contaminati o danneggiati in relazione alla malattia o al decesso;
- e)** canone della camera, nella misura in cui la camera sia stata utilizzata dall'Ospite, nonché eventuali ulteriori giornate durante le quali i locali non siano utilizzabili a causa di disinfezione, sgombero o misure analoghe;
- f)** eventuali ulteriori danni subiti dall'Albergatore.

§ 17 Protezione dei dati

17.1 I dati personali comunicati dalla Parte contraente all'Albergatore ai fini dell'esecuzione del contratto vengono trattati ai sensi dell'art. 6, par. 1, del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea ("GDPR"), sulla base giuridica dell'esecuzione del contratto.

Il trattamento dei dati per finalità di marketing avviene sulla base dell'art. 6, par. 1, lett. a), GDPR (consenso).

I dati vengono conservati per la durata del rapporto commerciale e, successivamente, per tutto il periodo durante il quale sussistono obblighi legali di conservazione, possono essere fatti valere diritti derivanti dal rapporto contrattuale oppure altri motivi legittimi giustificano un'ulteriore conservazione.

Il consenso all'invio di comunicazioni per posta, e-mail e SMS e al contatto telefonico può essere revocato in qualsiasi momento per iscritto (e-mail: [datenschutz\(at\)rogner.com](mailto:datenschutz(at)rogner.com)).

La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso fino al momento della revoca.

Inoltre, la Parte contraente ha, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge applicabili, il diritto di ottenere informazioni sui dati personali che la riguardano, di richiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, di opporsi al trattamento, alla portabilità dei dati nonché di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Le disposizioni dettagliate e giuridicamente vincolanti dell'Albergatore in materia di protezione dei dati sono consultabili in qualsiasi momento al seguente link:

<https://www.blumau.com/protezione-dei-dati>

§ 18 Luogo d'adempimento, foro competente e diritto applicabile

18.1 Il luogo d'adempimento è il luogo in cui ha sede l'albergo.

18.2 Il presente contratto è soggetto al diritto formale e materiale austriaco con esclusione delle leggi del Diritto Privato Internazionale (in particolare IPRG e EVÜ) come pure del Diritto d'Acquisto delle Nazioni Unite.

18.3 Foro competente per entrambe le parti è la sede dell'Albergatore, fermo restando che l'Albergatore è autorizzato a esercitare i propri diritti anche presso qualsiasi altro foro locale competente in materia.

18.4 Nel caso in cui il Contratto alberghiero sia stato stipulato con una Parte contraente che è un Consumatore e ha la residenza oppure soggiorna abitualmente in Austria, le azioni contro il Consumatore possono essere intentate esclusivamente presso la residenza, il luogo di soggiorno abituale oppure il luogo di lavoro dello stesso.

18.5 Nel caso in cui il Contratto alberghiero sia stato stipulato con una Parte contraente che è un Consumatore e ha la residenza in uno Stato dell'Unione Europea (ad eccezione dell'Austria), in Islanda, Norvegia oppure Svizzera, nel caso di cause contro il Consumatore è competente in materia esclusivamente il foro avente giurisdizione presso la residenza del Consumatore.

§ 19 Informazioni generali

19.1 L'Albergatore eseguirà le richieste di sveglia con la massima cura possibile. È tuttavia esclusa qualsiasi responsabilità dell'Albergatore per danni derivanti dalla mancata o dall'errata esecuzione della richiesta di sveglia.

19.2 Gli oggetti smarriti o lasciati nella struttura vengono restituiti dall'Albergatore esclusivamente su richiesta della Parte contraente e previa dimostrazione della legittima proprietà.

L'Albergatore decide le modalità di restituzione, sia mediante spedizione per posta raccomandata con rimborso dei relativi costi, sia mediante richiesta di ritiro personale.

L'Albergatore si impegna a conservare gli oggetti smarriti per un periodo massimo di 6 mesi. Decorso tale periodo, gli oggetti vengono valorizzati o smaltiti.

19.3 Messaggi, posta e spedizioni di merci vengono trattati dall'Albergatore con la massima cura possibile.

L'Albergatore provvede alla loro custodia e consegna e, su richiesta, alla loro rispedizione.

È tuttavia esclusa qualsiasi responsabilità dell'Albergatore per perdita, ritardo o danneggiamento.

Tutti i costi sostenuti in relazione a tali operazioni sono a carico della Parte contraente.

19.4 In caso di trasporto gratuito di persone e bagagli effettuato dall'Albergatore, la responsabilità dell'Albergatore per danni alle persone e alle cose è limitata alla copertura prevista dall'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per autoveicoli.

È esclusa integralmente qualsiasi responsabilità per perdite e ritardi.

§ 20 Varie ed eventuali

20.1 Salvo che le disposizioni precedenti prevedano diversamente, il decorso di un termine ha inizio con la notifica del documento che stabilisce il termine alla Parte contraente tenuta a rispettarlo. Nel calcolo di un termine espresso in giorni, non viene conteggiato il giorno in cui si verifica il momento o l'evento dal quale decorre il termine. I termini stabiliti in settimane o mesi si riferiscono al giorno della settimana o del mese che, per denominazione o numero, corrisponde al giorno dal quale decorre il termine. Qualora tale giorno non esista nel mese interessato, fa fede l'ultimo giorno di tale mese.

20.2 Le dichiarazioni devono essere ricevute dall'altra Parte contraente entro l'ultimo giorno del termine, entro le ore 24.00.

20.3 L'Albergatore ha il diritto di compensare i propri crediti con eventuali crediti della Parte contraente.

La Parte contraente non ha il diritto di compensare i propri crediti con i crediti dell'Albergatore, salvo che l'Albergatore sia insolvente oppure che il credito della Parte contraente sia stato accertato giudizialmente o riconosciuto dall'Albergatore.

20.4 In caso di lacune nelle presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano le relative disposizioni di legge.

Stato: Maggio 2018 | Revisionato Febbraio 2026

Reclami

Per reclami o contestazioni, è possibile contattarci al seguente indirizzo e-mail:

direktion@rogner.com